

UN “ARRESTO” DELLA TENDENZA REPRESSIVA EUROPEA SUL NEGAZIONISMO

Punire la contestazione del “genocidio” armeno viola l’art. 10 Cedu

di Paolo Lobba

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’origine della controversia. – 3. La pronuncia della Corte di Strasburgo. – 3.1. Ammissibilità: applicabilità dell’art. 17 Cedu. – 3.2. Merito: esame ai sensi dell’art. 10 Cedu. – 3.2.1. La nozione di «consenso generale». – 3.2.2. Il bisogno sociale preminente. – 3.2.3. Il giudizio di proporzionalità. – 4. Un freno efficace alla tendenza espansiva dell’abuso del diritto? – 5. Le modalità alternative di condotta delle fattispecie negazioniste: da endiadi indefinita a distinte forme di aggressione al bene giuridico. – 6. Osservazioni critiche su metodo e contenuti della pronuncia.

1. Introduzione

La sentenza *Perinçek c. Svizzera*, del 17 dicembre 2013, pare costituire una svolta nella trentennale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di negazionismo. Affrontando, per la prima volta, la **contestazione** della natura genocidiaria dell’**eccidio compiuto contro il popolo armeno** nel 1915, i giudici decidono di non replicare il consolidato *modus iudicandi* esibito nei casi di negazione della Shoah. Anziché ricorrere allo statuto d’eccezione – basato sull’abuso del diritto – applicato a tali condotte, essi fanno affidamento sullo *ius commune* sviluppato a partire dall’art. 10 Cedu, che impone di valutare la vicenda alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. L’esito di questa operazione di bilanciamento è favorevole al ricorrente: **la condanna subita per contestazione di crimini di genocidio o contro l’umanità è dichiarata in contrasto con la libertà di espressione.**

La pronuncia – ultimo contributo ad un affascinante dibattito, in corso da almeno due decenni negli ordinamenti europei – segna un’inversione di tendenza destinata ad incidere profondamente nelle dinamiche penali contemporanee. In primo luogo, essa **pone un freno ad un trend repressivo multilivello**, connotato dalla graduale espansione (geografica, sostanziale e teleologica) delle condotte negazioniste penalmente rilevanti; ad uscirne rafforzata, è la **singolarità** della protezione giuridica riservata alla memoria della Shoah. In secondo luogo, la sentenza *Perinçek* ravviva quel ruolo, dichiaratamente assunto dalla Corte di Strasburgo, di baluardo contro i tentativi di “addomesticamento” della libertà di espressione, ultimamente offuscato da una giurisprudenza poco incline a mettere in discussione le risultanze dei procedimenti interni aventi ad oggetto opinioni «che urtano, scioccano o inquietano», a causa di un **utilizzo non sorvegliato della clausola dell’abuso del diritto** prevista dall’art. 17

Cedu. In terzo luogo, viene confermata l'importanza di **distinguere tra le plurime modalità di condotta** variamente combinate nelle formulazioni legislative del reato di negazionismo: negazione, apologia, giustificazione, minimizzazione grossolana e contestazione, sovente considerate alla stregua di un'endiadi dai contorni sfumati, sono, all'opposto, forme eterogenee di offesa al bene tutelato, che suscitano considerazioni giuridiche non sovrapponibili.

A questi rilievi si accompagnano tuttavia alcuni **profili problematici che ridimensionano il giudizio positivo sulla pronuncia**. Innanzitutto, la segnalata correzione di rotta nell'interpretazione dell'art. 17 Cedu lascia in realtà aperta la possibilità di future applicazioni repressive della disposizione in relazione alle varie forme di negazionismo. Come messo in luce dalla sentenza stessa, ad esempio, molto scivoloso può nella pratica rivelarsi il criterio, ivi abbozzato, che fa perno sulla distinzione tra le condotte di negazione e quelle di giustificazione di un evento storico. Inoltre, l'iter argomentativo percorso dai giudici suscita qualche perplessità di contenuto e di metodo, che verrà meglio esplicitata nel paragrafo finale di questo breve contributo.

2. L'origine della controversia

La vicenda ha origine in Svizzera, paese il cui codice penale sanziona, all'art. 261 bis, quarto alinea, un ampio spettro di condotte riconducibili al fenomeno del negazionismo¹. Dilatando l'area di illiceità oltre la soglia "storica" della fattispecie – attestata sulla protezione della memoria della Shoah –, il legislatore elvetico ha incriminato le condotte di negazione, giustificazione e minimizzazione grossolana di **tutti i crimini di genocidio e contro l'umanità**. Questa disposizione ha fondato la condanna, inflitta a Doğu Perinçek, per le sue affermazioni a proposito dei crimini commessi nel 1915 dall'Impero Ottomano contro il popolo armeno. È essenziale notare fin da subito che le espressioni sanzionate non consistono tanto nella **negazione dell'esistenza** dello sterminio in sé, quanto piuttosto nella contestazione della sua **qualificazione giuridica come genocidio**, definita dal ricorrente una «menzogna internazionale», stante le supposte ragioni belliche che avrebbero giustificato tali atti di violenza.

Nelle motivazioni del Tribunale federale svizzero, il punto centrale concerne l'inquadramento degli avvenimenti del 1915 sotto la definizione di genocidio, visto che – a differenza della Shoah – non sono ritenuti fatti notori, dall'indiscutibile qualificazione giuridica, come tali dispensati dall'onere della prova. A tal fine, i giudici interni prendono in considerazione un insieme di circostanze, tra cui il riconoscimento da parte di organi politici nazionali e sovranazionali, nonché il largo consenso della

¹ «Chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità» (sottolineato aggiunto).

comunità e degli storici, per concludere che **esiste un «consensus général, historique en particulier»** nell'identificare la tragedia armena come genocidio. Consenso generale, precisa il Tribunale federale, **non significa necessariamente unanime**: basta constatare l'insussistenza, in particolare nell'ambito della comunità scientifica, di un «*doute suffisant*» sull'autentica natura genocidiaria dei fatti.

Quanto ai motivi del ricorrente, l'organo svizzero di ultima istanza rileva come essi siano da ricondurre alle **ideologie razziste e nazionaliste**, così escludendo ogni volontà di partecipare al dibattito storico.

La chiosa finale riguarda le conclusioni del Tribunale federale, in cui si precisa che **la condanna prescinde dalla qualificazione dei fatti del 1915 come genocidio**, non essendo questo un presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 261 bis, al. 4, c.p. Ai fini dell'integrazione di questa disposizione, infatti, è sufficiente la constatazione che i massacri giustificati da Perinçek assurgono a **crimini contro l'umanità**, esplicitamente menzionati dalla norma.

3. La pronuncia della Corte di Strasburgo

3.1. Ammissibilità: applicabilità dell'art. 17 Cedu

In via preliminare, la Corte EDU – avanti la quale il ricorrente lamenta la lesione dell'art. 10 Cedu – esamina l'ammissibilità della doglianza, verificando in particolare **l'applicabilità della clausola dell'abuso del diritto ex art. 17 Cedu**². L'intervento di questa disposizione, finora costante nei casi di negazionismo, comporterebbe l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza dell'usuale valutazione della vicenda alla luce dei suoi concreti risvolti fattuali, che caratterizza invece l'analisi *ex art. 10 Cedu*. Concepito originariamente per contrastare le attività ad ispirazione totalitaria, l'art. 17 Cedu si è di recente segnalato per aver esteso il suo raggio d'azione, **impedendo a monte l'accesso alle tutele convenzionali** ad un novero crescente di condotte. Tra di esse, la Corte richiama le espressioni di negazione della Shoah e, più in generale, tutte quelle «in contrasto con i valori sottesi alla Convenzione», tra cui le opinioni aventi finalità islamofobiche o antisemite. Più sfumata la posizione in merito alle istanze di incitamento all'odio o alla violenza, non sempre attratte sotto il dominio dell'abuso del diritto.

Nel caso di specie, la Corte **declina l'applicazione dell'art. 17 Cedu**, a favore dell'approfondita analisi imposta dal regime ordinario *ex art. 10 Cedu*. Svartati sono i motivi addotti a giustificazione del **distinguishing rispetto al consolidato orientamento che estromette la negazione della Shoah** – e degli altri «fatti storici chiaramente acclarati» (*v. Lehideux e Isorni c. Francia*, § 47) – dal perimetro di tutela

² «Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione».

convenzionale. In breve: *a)* il ricorrente non ha negato l'esistenza dei massacri, bensì (solo) la loro qualificazione giuridica; *b)* tale condotta non assurge, in sé, ad incitamento all'odio o alla violenza; *c)* non è stato espresso disprezzo nei confronti delle vittime dell'eccidio.

Rimane aperta la questione, invece, dell'applicabilità dell'abuso del diritto ai tentativi di **giustificazione** degli atti commessi dagli ottomani, sulla quale la Corte si astiene dal pronunciarsi, ritenendo che tale non fosse la modalità di condotta imputata al ricorrente.

3.2. Merito: esame ai sensi dell'art. 10 Cedu

L'esame di merito consiste, come di consueto nelle cause incentrate sull'art. 10 Cedu, nella verifica che l'ingerenza statale sia prevista dalla legge, persegua un interesse legittimo, e sia necessaria in una società democratica³.

Quanto al primo requisito, va osservato che la Corte ammette la **suscettibilità del termine «genocidio» a dare adito ad incertezze interpretative**, pur concludendo per una sua sufficiente chiarezza nel caso di specie, anche in virtù del riconoscimento come genocidio, da parte del Consiglio federale svizzero, dei fatti del 1915.

Per quanto riguarda la valutazione della necessità dell'interferenza, essa si risolve – ad avviso dei giudici europei – nel **bilanciamento** tra la protezione dell'onore dei familiari delle vittime, da un lato, e la libertà di espressione, dall'altro. Stante la natura storica, giuridica e politica delle espressioni *sub iudice*, la Corte riconosce un **marginale di apprezzamento ridotto** in capo alle autorità nazionali.

L'esame di merito si slancia in una duplice direzione. Anzitutto, il vaglio si concentra sul **metodo** adottato dalle corti interne per classificare i massacri come genocidio ai fini del reato contestato, basato sulla nozione di «*consensus général*». Inoltre, una funzione di rilievo è assegnata all'**analisi comparata**, che ha contribuito a far dichiarare l'insussistenza del bisogno sociale preminente che deve sorreggere ogni restrizione alla libertà di parola.

3.2.1. La nozione di «consenso generale»

Condividendo le riserve del ricorrente e del governo turco, la Corte **dubita dell'esistenza di un consenso generale** intorno alla menzionata qualificazione di

³ «Art. 10 Cedu – 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. [...]

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

genocidio. Oltre a notare una diversità di punti di vista tra i vari organi (federali e cantonali) elvetici, i magistrati di Strasburgo fanno leva sul numero – relativamente basso – di Stati che hanno ufficialmente riconosciuto la natura genocidiaria dei massacri.

La **definizione giuridica di genocidio**, prosegue la Corte, è quella, **molto ristretta**, contemplata dalla Convenzione ONU del 1948. Richiedendo essa il quoziente soggettivo del **dolo specifico** – la cui prova non è agevole –, non sembra, ai giudici, che il «consenso generale», evocato dai tribunali svizzeri, possa riguardare anche questo «elemento giuridico molto specifico». Altrettante perplessità suscita il ricorso al consenso generale in ambito scientifico, considerato che **la ricerca storica, per definizione, «non si presta a conclusioni definitive o a verità oggettive ed assolute».**

Da questa prospettiva, il presente caso **si distingue da quelli inerenti condotte di negazione della Shoah.** Questi i suoi tratti differenziali: *a)* la contestazione riguarda la classificazione giuridica dell'evento e non l'esistenza dell'evento in sé; *b)* manca una base giuridica chiara, comparabile allo Statuto del Tribunale di Norimberga, in virtù della quale gli atti ottomani possano essere considerati crimini internazionali; *c)* tali condotte, infine, non hanno formato oggetto di giudizio avanti ad alcuna giurisdizione internazionale.

Per questi motivi, il metodo accolto dalle corti interne, basato sulla nozione di consenso generale, deve essere **utilizzato con cautela.**

3.2.2. Il bisogno sociale preminente

La sezione dedicata all'accertamento del bisogno sociale preminente si apre con un altro confronto tra negazionismi. La Corte, facendo implicitamente riferimento al trattamento *ad hoc* riservato alle espressioni che mettono in dubbio la Shoah, ne spiega la specialità richiamando la **connessione tra tali condotte e l'antisemitismo**, un fenomeno ancora attuale, da contrastare con fermezza. La stessa (si direbbe *immanente*) insidiosità non permea le contestazioni aventi ad oggetto la natura di genocidio della tragedia armena, improduttive di ripercussioni comparabili; ciò sembra confermato anche dalle affermazioni in esame nel caso concreto, giudicate insuscettibili di incitare all'odio o alla violenza.

Allo scopo di verificare la presenza di un bisogno sociale preminente, l'organo di Strasburgo ricorre al metodo della comparazione, appurando che l'**opzione incriminatrice "allargata"**, sposata dal legislatore elvetico, non trova che un minimo riscontro nei (sedici) paesi europei presi in considerazione. A fronte di questo dato, comprovante una sorta di **giudizio europeo di non necessità** dell'intervento repressivo, la Corte rileva come la Svizzera non abbia dimostrato la sussistenza, nel suo territorio, di un bisogno sociale più intenso, rispetto agli altri ordinamenti, di punire come discriminazione razziale dichiarazioni che mettono di discussione «*la simple qualification juridique de 'génocide'*».

A ciò si aggiunga che, di recente, **due supreme giurisdizioni costituzionali hanno posto dei limiti all'incriminazione del negazionismo.** Da un lato, il *Tribunal*

Constitucional spagnolo ha annullato, per contrarietà alla libertà di espressione, la fattispecie di *negazione* dei genocidi, salvando quella di *giustificazione* (sent. n. 235/2007). Dall'altro, il *Conseil constitutionnel* francese ha impedito l'entrata in vigore del provvedimento volto a reprimere la contestazione dei genocidi riconosciuti come tali dalla legge, per sua ritenuta antitesi con le libertà di espressione e di ricerca (dec. n. 2012-647 DC).

Viene infine ricordata l'*Observation générale* del **Comitato dell'ONU dei diritti umani**, secondo cui l'incriminazione generalizzata di opinioni concernenti fatti storici, anche ove consistenti in una loro erronea interpretazione, viola le obbligazioni discendenti dal Patto internazionale dei diritti civili e politici (*Obs. gén.* n. 34, § 49).

3.2.3. Il giudizio di proporzionalità

L'ultima nota concerne la **proporzionalità** della misura restrittiva. Nonostante la sua esiguità, i giudici ritengono la pena irrogata comunque capace di esercitare un **effetto dissuasivo** (il c.d. *chilling effect*) sui potenziali attori del dibattito pubblico.

La conclusione del ragionamento intrapreso – raggiunta tenendo conto «*notamment*» dei risultati dell'indagine comparata – è la dichiarazione di **violazione dell'art. 10 Cedu** da parte dello Stato svizzero, condivisa da una **maggioranza di cinque giudici su sette**.

4. Un freno efficace alla tendenza espansiva dell'abuso del diritto?

Al termine di questa esposizione, si propongono alcune brevi note di commento. Anzitutto, va salutata positivamente la scelta di condurre l'esame attenendosi allo **schema decisorio ordinario** ex art. 10 Cedu, che contempla una valutazione di merito del caso, alla luce di tutte le sue circostanze concrete. Ciò indubbiamente rappresenta – in materia di negazionismo e, più in generale, di *hate speech* – una **significativa correzione di rotta**.

Non si deve infatti dimenticare che, secondo la consolidata giurisprudenza di Strasburgo (a partire da *Lehideux c. Francia*, cit., § 47), la negazione dei «fatti storici chiaramente stabiliti», o, più di recente, quella dei crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità (cfr. *Fáber c. Ungheria*, § 58; *Janowiec c. Russia*, § 165; *Orban c. Francia*, § 35) attrae lo speciale regime giuridico dell'art. 17 Cedu. L'applicazione di tale clausola si risolve nel c.d. **effetto ghiottina**, che determina l'estromissione – in via preliminare, e a prescindere da una valutazione specifica degli elementi del caso concreto – di una certa classe di opinioni dall'ambito di protezione della libertà di espressione sancita dall'art. 10 Cedu.

Clausola, questa, che si segnala(va?) per una **preoccupante espansione del suo raggio di intervento**. Originariamente limitata alle attività di **ispirazione totalitaria**, essa è stata dichiarata applicabile, oltre al complessivo fenomeno del **negazionismo**, ad un novero crescente di espressioni, il cui tratto identificativo risiederebbe in una non

meglio specificata «contrarietà ai valori fondamentali sottesi alla Convenzione». Tra tali “espressioni escluse” non rientrerebbero solo quelle normalmente sussunte (pur con le difficoltà insite nella vaghezza della nozione) sotto i discorsi di odio, quali ad esempio quelle connotate da **razzismo, antisemitismo e islamofobia** (v., ad esempio, *Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi*; *W.P. c. Polonia*; *Norwood c. Regno Unito*). Sembrano appartenenti a questa categoria addirittura le opinioni inconciliabili con gli ideali della **risoluzione pacifica dei conflitti internazionali** e della **sacralità della vita umana** (*Hizb Ut-Tahrir c. Germania*, § 74), nonché, ad avviso di alcuni giudici, altre ancora più lontane dall’ambito di applicabilità inizialmente concepito per l’art. 17 Cedu (cfr. *Lehideux*, cit., op. Jambrek, §§ 2-4; *Vejdeland c. Svezia*, op. Yudkivska e Villiger, §§ 8, 10).

Questa espansione dello spazio occupato dall’abuso del diritto tradisce la **lettura eticizzante** adottata dalla Corte in relazione a tale clausola. Lo scopo di protezione della democrazia, cui essa tende, non si sostanzierebbe nella sola tutela dei presupposti fisico-materiali del sistema – incarnati nel concetto di tranquillità pubblica – ma comprenderebbe altresì la salvaguardia di un **fondamentale sostrato valoriale**, di un **nucleo assiologico coessenziale all’architettura democratica** (e, per estensione, convenzionale).

La sentenza in commento ha dunque il pregio di porre un freno a questa tendenza espansiva, la cui pericolosità sta nella legittimazione che conferisce ai reati di opinione. Allo stesso tempo, però, la pronuncia lascia irrisolte varie problematiche. Oltre a non intaccare lo statuto d’eccezione riservato alla negazione della Shoah, essa non blocca nemmeno la possibilità di una sua **futura estensione alla negazione di altri drammi del passato**, a condizione che assurgano ad incitamento all’odio o alla violenza oppure esprimano disprezzo verso le vittime (§ 52; v., altresì, *Fatullayev c. Azerbaijan*, §§ 81, 98). Si pensi, ad esempio, al genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994 o a quello di Srebrenica; ma anche agli oramai numerosi crimini la cui esistenza (e qualificazione giuridica) è stata giuridicamente accertata con sentenza definitiva ad opera dei tribunali penali internazionali. Una prospettiva di questo genere non sembra una mera teorizzazione accademica, visto che figure di reato che puniscono la contestazione di un’ampia serie di gravi crimini in aggiunta alla Shoah sono state **introdotte in molti paesi europei**.

Certo, la sentenza in commento subordina l’applicazione dell’art. 17 Cedu al riscontro delle due condizioni poc’anzi menzionate. Tuttavia, sia “odio” che “disprezzo per le vittime” sono **concetti scivolosi**, inidonei a fondare una solida garanzia. Inoltre, la giurisprudenza sviluppatasi su espressioni di negazione della Shoah ha per lo più **presunto il carattere offensivo** delle opinioni di volta in volta giudicate, giungendo persino a convalidare la condanna inflitta per dichiarazioni negazioniste contenute in una missiva privata (*Witzsch c. Germania* (2)). Infine, nel caso qui annotato, la Corte lascia volutamente impregiudicata una questione di portata generale, relativa all’applicazione dell’abuso del diritto alle **condotte di giustificazione** degli atti criminosi del passato (§ 53).

Breve: si considera la sentenza **una commendevole correzione di una dinamica di preoccupante espansione dell'art. 17 Cedu, ma il *dictum* non vale ad escludere future applicazioni della disposizione ad altre forme di negazionismo.**

5. Le modalità alternative di condotta delle fattispecie negazioniste: da endiadi indefinita a distinte forme di aggressione al bene giuridico

Qualche osservazione merita l'identificazione dell'esatta modalità di condotta che integra la fattispecie di negazionismo. La sentenza dimostra l'importanza di distinguere tra le diverse tipologie di espressioni accomunate sotto tale generica etichetta. La ragione principale che ha giocato a favore dell'accoglimento del ricorso, infatti, sembra proprio risalire alla **differenza tra la negazione dell'esistenza di un fatto storico e la contestazione della sua qualificazione giuridica**. Sempre allo iato tra due modalità espressive – negazione e giustificazione –, inoltre, si deve il rifiuto di ricorrere all'art. 17 Cedu, privilegiando l'esame *ex art.* 10 Cedu.

La sentenza, tuttavia, dimostra altresì le **difficoltà connaturate a siffatte distinzioni**, che mettono in luce la contiguità fattuale e logica tra le menzionate condotte. Si pensi alle svariate direzioni verso cui può condurre la negazione della qualificazione giuridica di un evento. Una, all'apparenza più neutra, tesa ad inquadrare il fatto in una, anziché in un'altra, categoria di crimini internazionali, disquisendo sulla sussistenza o meno di un certo elemento costitutivo del reato. Altri percorsi argomentativi, però, non si sviluppano in maniera altrettanto lineare. L'esempio più adatto è fornito proprio dal caso *Perinçek*. Le corti interne non precisano su quale delle **modalità alternative di condotta** previste dall'art. 261 bis, al. 4, c.p. si incentri l'imputazione; in particolare, non risulta chiaro se la condanna sia dovuta alla negazione o, piuttosto, alla giustificazione del massacro armeno. La Corte di Strasburgo, però, rifiuta l'utilizzo dell'art. 17 Cedu proprio sostenendo che «*le requérant n'a été ni poursuivi ni puni pour avoir cherché à 'justifier' un génocide*». Eppure, non solo il ricorrente si era richiamato a Talat Pacha (uno dei colpevoli dello sterminio), ma, soprattutto, egli aveva contestato la natura genocidiaria dei fatti adducendo che le uccisioni e le deportazioni erano giustificate da valide ragioni belliche, avendo gli armeni tradito l'Impero Ottomano stringendo alleanza con i nemici russi.

Sembra allora che **tale contestazione della qualificazione giuridica lambisca la giustificazione stessa del massacro**. Per riprendere il criterio elaborato dal *Tribunal Constitucional* spagnolo, occorrerebbe stabilire se questa argomentazione si configuri come «mera espressione di un punto di vista su certi fatti», oppure veicoli un netto «giudizio di valore sugli stessi o sulla loro antiggiuridicità [...] partendo da una certa identificazione con i loro autori» (sent. n. 235/2007, §§ 7-8).

Alla luce anche delle motivazioni razziste e nazionaliste riscontrate dai giudici elvetici, sembra **perlomeno superficiale, quindi, la conclusione *tranchant* della Corte** in ordine al corretto inquadramento della condotta del ricorrente. Rimane, invece, l'impressione, che l'esatta delimitazione delle tipologie espressive riconducibili alla sfaccettata galassia del negazionismo meriti maggiore approfondimento.

6. Osservazioni critiche su metodo e contenuti della pronuncia

L'ultima annotazione riguarda l'iter del ragionamento prescelto dai giudici nella presente causa. Anziché **valutare in concreto il tenore delle espressioni ed il contesto** in cui sono state esternate, si è preferito inoltrarsi nel vaglio della classificazione giuridica dei fatti del 1915 e nell'analisi comparata (con esiti contestati con argomentata veemenza nell'opinione dissenziente dei giudici Vučinić e Pinto De Albuquerque).

Se queste motivazioni rendono il *dictum* suscettibile di assumere **valenza generale**, vanno nondimeno segnalate alcune perplessità di contenuto e di metodo.

In primo luogo, non sembra che la sentenza contribuisca a risolvere il cortocircuito tra accertamento giudiziale e ricerca storica – uno dei punti dolenti dell'incriminazione del negazionismo –. Pur contestandone gli snodi e l'esito finale, la Corte difatti **non rigetta in toto il metodo di classificazione giuridica di un certo evento storico basato sulla nozione di «consenso generale»**. Anzi, essa sembra prediligere, nella selezione delle fonti, quelle di natura giuridica rispetto a quelle storiografiche (§ 117), lasciando pensare che il problema della qualificazione giuridica di un fatto, ai fini dell'imputazione per negazionismo, sia ridimensionato se sulla suddetta qualificazione è intervenuta la pronuncia di una giurisdizione internazionale.

In secondo luogo, **l'analisi comparata, oltre che inaccurata, sembra mal posta**. Al contrario di quanto affermato, la scelta di estendere il reato di negazionismo alla contestazione di tutti i genocidi non è **per nulla marginale** negli ordinamenti del nostro continente: da un lato, un numero non trascurabile di Stati non limita la punibilità alla negazione della Shoah, ma la dilata fino ad includervi un ventaglio variabile di altri gravi crimini (ad esempio, Spagna, Lussemburgo, Liechtenstein, Svizzera, Portogallo, Slovenia, Repubblica ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Lettonia e Lituania); dall'altro, la stessa Unione europea, nella Decisione quadro 2008/913/GAI, designa una fattispecie che, lungi dal richiedere l'incriminazione della negazione della sola Shoah, comprende tutti i crimini di competenza della Corte penale internazionale.

Non meno impreciso appare il riferimento alle due sentenze costituzionali. Le censure del *Tribunal Constitucional* spagnolo si appuntavano su una fattispecie di "negazionismo puro", mentre, nel codice penale elvetico, la punibilità è subordinata all'accertamento di un indice di offensività della condotta, quale il motivo discriminatorio. Nemmeno la decisione del *Conseil constitutionnel* francese è pienamente pertinente, considerando che le sue critiche erano rivolte principalmente alla tecnica di incriminazione, che demandava al parlamento – malgrado la necessaria «*portée normative*» della legge – il riconoscimento dei genocidi la cui contestazione avrebbe dovuto essere oggetto di sanzione penale; nel presente caso, invece, il carattere precettivo della norma resta impregiudicato, visto che non spetta al potere legislativo, bensì a quello giudiziario, l'individuazione, caso per caso, dei crimini tutelati da una fattispecie che li enuclea per mezzo di categorie generali ed astratte.

Al di là di questi rilievi di contenuto, è il profilo metodologico che rende criticabile, a nostro avviso, il percorso argomentativo della Corte. Lo sforzo comparativo, come anticipato, pare mal posto, in quanto **disarmonico rispetto alle finalità asseritamente perseguite** dai giudici di Strasburgo. Se l'analisi comparata può rivelarsi utile per verificare la sussistenza, **in via generale**, di un bisogno sociale europeo di punire la negazione del massacro armeno, essa è di scarso ausilio nel determinare se tale esigenza «preminente» ha sorretto la **concreta misura restrittiva** applicata al ricorrente. L'oggetto della discussione non pareva essere, infatti, l'ammissibilità generale di una data fattispecie di negazionismo, bensì la validità di un'ingerenza statale rivolta verso una espressione negazionista che, qualificata da motivi razzisti e nazionalisti, assurgeva a discriminazione razziale. Meglio avrebbe fatto, allora, la Corte, a focalizzare l'attenzione sui **caratteri specifici di tale condotta**, tra cui contenuto, forma, scopo e contesto, in linea con l'orientamento solitamente adottato nelle cause decise *ex art. 10 Cedu*.